

nella dichiarazione finale della Conferenza su Popolazione e sviluppo del Cairo, settembre 1994, si richiede ai Governi di abolire le mutilazioni genitali femminili dove esistono e di dare sostegno alle Ong ed alle istituzioni religiose che lottano per eliminare queste pratiche;

in una dichiarazione congiunta Oms/Unicef/Unfpa le mutilazioni genitali femminili sono state condannate come « violazione di diritti umani fondamentali quali il diritto ad ottenere il più alto livello possibile di salute fisica e mentale ed il diritto alla sicurezza della persona »;

l'8 marzo 1997, nel corso della « Giornata internazionale della donna nel mondo », il Comitato Inter-Africano sulle pratiche tradizionali che incidono sulla salute delle donne e delle bambine, fondato nel 1994 ed operante in 23 Paesi, ha lanciato un appello affinché « vengano interrotte le pratiche, che violando i diritti alla salute ed all'integrità fisica, deformano il corpo femminile e lo rendono permanentemente mutilato » e perché « non vengano utilizzate giustificazioni religiose per perpetuare queste mutilazioni »;

tali mutilazioni vengono praticate da svariati gruppi etnici, dalla Costa ovest a quella est dell'Africa, nel sud della Penisola Araba, lungo il Golfo Persico e fra alcuni emigranti in Europa, Australia e Nord America provenienti da queste aree;

in Italia vivono 38 mila donne infibulate o escisse e 20 mila bambine appartenenti a culture che prevedono tradizionalmente una o entrambe le mutilazioni;

la nostra Costituzione, all'articolo 32, « tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo » e sancisce il rispetto dell'integrità fisica della persona;

il codice penale, articolo 582, nel libro dedicato ai delitti contro la persona, punisce con la reclusione, chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale alla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente;

il 25 novembre scorso la quarta sezione del tribunale di Milano ha condannato per lesioni gravissime un padre egiziano per aver fatto praticare sul corpo della figlia di 9 anni l'escissione;

impegna il Governo:

a) a predisporre una indagine conoscitiva sulle mutilazioni genitali, avvalendosi dell'apporto dei leader delle associazioni di immigrati, al fine di monitorare la dimensione del fenomeno nel nostro Paese e di identificare le aree geografiche dove sono maggiormente concentrate le bambine a rischio di mutilazione;

b) a promuovere una campagna di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, anche attraverso l'istituzione di un numero verde, nei confronti dei cittadini extracomunitari sulle norme e sulle sanzioni previste per chi provoca danni all'integrità fisica del fanciullo evidenziando i danni futuri sul benessere psico-fisico che tali pratiche comportano, sempre nel più assoluto rispetto delle integrazioni etnico-culturali;

c) a garantire assistenza psicologica e tutela giuridica alle bambine che sono oggetto di tali pratiche;

d) a sostenere le iniziative delle Ong che si adoperano in Africa ed in Europa per lo sradicamento delle mutilazioni.

(7-00842) « Pozza Tasca, Valpiana ».

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

l'8 dicembre 1999, l'ex Ministro di grazia e giustizia, il professor Giovanni

Maria Flick, in relazione al trasferimento dagli Stati Uniti, dove era detenuta, della signora Silvia Baraldini, ha dichiarato all'agenzia di stampa Ansa che « La multa fu pagata sostanzialmente con la sottoscrizione popolare che però non copriva l'intero ammontare che fu completato con i fondi utilizzati per aiutare i connazionali in difficoltà all'estero »;

il Ministero degli affari esteri, a seguito di tali dichiarazioni, ha diffuso una nota nella quale si rilevava che « Silvia Baraldini per poter completare la somma necessaria al pagamento della multa di 50 mila dollari inflittale negli Stati Uniti, ha beneficiato, nel luglio 1997, di un sussidio e di un prestito con impegno di restituzione in base alle norme che disciplinano l'uso dei fondi del bilancio del ministero degli esteri. Particolare rilevanza assumeva, in quella circostanza, l'udienza del *Parole Board* di New York fissata per il 14 luglio 1997 »;

la medesima nota specifica che, in quella circostanza, « il Ministero di grazia e giustizia segnalò a quello degli esteri la pena pecuniaria pari a 50.000 dollari inflitta dal tribunale americano alla Baraldini congiuntamente a quella detentiva. Il ministero della giustizia attirò altresì l'attenzione sul fatto che il *Board* avrebbe potuto negare la libertà su questa sola base »;

nonostante fosse in corso una raccolta di fondi fra i parenti e gli amici della detenuta, il ministero degli affari esteri ha chiarito che « difficilmente la raccolta sarebbe stata sufficiente a coprire l'intero ammontare » cosicché fu sottoposta al ministero della giustizia « l'eventualità di integrare l'importo mancante. Ciò fu accordato secondo le regole nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati ad assistere i connazionali all'estero (capitolo di bilancio 3532) ». Si legge ancora nella nota che da tale capitolo « più volte sono state attinte risorse per aiutare connazionali all'estero in stato di bisogno » e che l'erogazione, « autorizzata dalla competente direzione generale della Farnesina, è avvenuta

in un quadro di ordinaria e corretta gestione amministrativa »;

in un'intervista al quotidiano *Corriere della Sera* del 24 agosto 1999, la signora Silvia Baraldini ha dichiarato « Il Governo italiano ha pagato da oltre due anni quella multa al *parole board*. La prova è la ricevuta di cui anch'io possiedo una copia... »;

il Governo, in varie occasioni, intervenendo in risposta a interrogazioni parlamentari sulla vicenda, sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica, non ha mai fatto riferimento all'avvenuto pagamento attraverso somme stanziare nel bilancio dello Stato, mentre il Governo non ha mai risposto alle interrogazioni che facevano diretto riferimento al presunto pagamento della multa -:

se non ritengano necessario riferire relativamente ai termini ed alle modalità del pagamento nonché alla consistenza della somma erogata a carico del bilancio dello Stato;

quali siano i motivi per i quali il Governo non ha mai riferito del pagamento e se non ritengano che un comportamento reticente su questioni inerenti al bilancio dello Stato sia una grave violazione del rapporto fiduciario e una sottrazione dell'esecutivo agli obblighi da esso derivanti, in particolar modo per quanto si riferisce alla risposta agli strumenti di sindacato ispettivo;

se - visto che si è ritenuto che il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta da Stati stranieri ai cittadini italiani detenuti all'estero è conforme alle finalità proprie degli stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 3532 dello stato di previsione del ministero degli esteri - tale beneficio sia stato accordato anche in altri casi e se sì in quali situazioni e per quale importo;

quali siano le determinazioni discrezionali che hanno indotto il Governo italiano alla corresponsione di una somma così elevata.